Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare decaduto il marchio dell'Unione europea n. 3 313 335 per l'insieme dei servizi;
- in subordine, previo annullamento della decisione impugnata, rinviare la causa alla quinta commissione di ricorso dell'EUIPO:
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- mancata presa in considerazione del valore indiziario degli elementi in sede di valutazione delle prove.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2023 — W.B. Studio / EUIPO — E.Land Italy (BF BELFE) (Causa T-54/23)

(2023/C 104/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. (Milano, Italia) (rappresentanti: V. Piccarreta a G. Romanelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: E.Land Italy Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo BF BELFE — Marchio dell'Unione europea n. 139 840

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di decadenza

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 novembre 2022 nel procedimento R 870/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di annullamento e, di conseguenza, dichiarare la decadenza del marchio controverso;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 18 del medesimo regolamento;
- violazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.